## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale

## della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 25984 /141.11.2016 del 1901C. 2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dell'agricoltura Servizio 2 1- Colture vegetali e mediterranee UO S2.05 - Interventi per il capitale umano (Rif. Nota 26/10/2016 n. 16971)

Oggetto: POR Sicilia 2000/2006 – misura 4.07 insediamento giovani . Riammissione al bando 2005 nella categoria dei debiti fuori bilancio.

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2015, n. 1178, è stato accolto il ricorso straordinario presentato da ai fini della riammissione al bando 2005 del POR Sicilia 2000/2006 per la misura in oggetto.

Il suddetto ricorrente presentava istanza per accedere al bando del 2005 in data 26 ottobre 2005, ai fini dell'ottenimento "dell'aiuto per il primo insediamento giovani in agricoltura". L'istanza veniva archiviata "perché la ditta al momento dell'emissione del decreto di concessione dei contributi aveva superato i 40 anni di età".

Soggetto interessato proponeva prima ricorso gerarchico, e quindi ricorso straordinario, che come detto, è stato accolto con il succitato D.P. reg. n. 1178/2015.

Il Dipartimento richiedente, a tal proposito, fa presente che a seguito della riammissione al bando, secondo quanto stabilito dai requisiti di accesso, andrebbe consentito alla ditta interessata, "di insediarsi in un'azienda avente i requisiti del bando 2005 e liquidare la prima



rata di € 10.000" e quindi, a distanza di 5 anni, liquidare la rimanente somma a saldo, accertato che "la ditta ha mantenuto gli impegni presi... Tutto ciò, tranne che la ditta dimostri, pur non essendo stata ammessa al bando 2005 di essersi insediata e di avere svolto gli adempimenti previsti dal bando ...".

Tuttavia le somme in argomento "non troverebbero più copertura finanziaria nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e rientrerebbero quindi tra le categorie dei debiti fuori bilancio".

Premesso quanto sopra, si chiede a questo Ufficio "di esprimere il proprio ... parere in merito alle procedure da seguire, atteso che la problematica riguarda anche altre ditte ed altre potrebbero essere riammesse".

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti, ovvero di procedure da seguire, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del Richiedente.

Si rassegnano comunque le seguenti considerazioni nello spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti.

Il Bando di concorso "primo insediamento e permanenza in azienda di giovani imprenditori/trici agricoli", trasmesso in allegato alla nota in riferimento ed emanato nell'ambito del P.O.R. 2000/2006 – Misura 4.07, all'art. 1 (soggetti beneficiari) prevede l'erogazione di un aiuto, sotto forma di premio unico ovvero di abbuono degli interessi, "rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, assumendo la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda individuata come luogo di insediamento".

All'art. 2, requisiti di accesso, lettera A) è stabilito che i giovani agricoltori devono "avere" un'età compresa tra i 18 anni appena compiuti alla presentazione dell'istanza e 40 anni non compiuti al momento dell'esitazione della decisione individuale di concedere l'aiuto (decreto di concessione-liquidazione dell'aiuto)".

Il C.G.A. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso straordinario di Marchese Giuseppe<sup>1</sup>, che al momento dell'emanazione del bando non aveva ancora compiuto i quarant'anni, rilevando che "la lesività del bando si è determinata in una fase successiva,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C.G.A., adunanza delle Sezioni riunite 15 giugno 2015, n. affare 755/2014

legata al momento della decisione dell'Amministrazione di concedere l'aiuto, di talché l'eventuale impugnazione del bando non avrebbe potuto concludersi che con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso". Il ricorrente non può, tuttavia, subire "il pregiudizio determinato dalla circostanza che a causa del protrarsi nel tempo dell'attività istruttoria, sia stato superato il limite di età previsto dall'art. 2 del bando (Requisiti di accesso)".

L'applicazione di tale disposizione "finirebbe, in definitiva, per lasciare il ricorrente privo di qualsivoglia tutela dinanzi a una colpevole o dolosa inerzia dell'Amministrazione ed il Collegio ritiene di poter considerare il bando come implicitamente impugnato nella parte in cui non riconduce il requisito dei quaranta anni non compiuti ad una data fissa (ad esempio, data di presentazione della domanda), ma piuttosto subordina il possesso dello stesso ad un momento futuro ed incerto, dipendente dai tempi di istruttoria svolta dalla Commissione di valutazione". Il ricorrente va quindi riammesso a beneficiare degli aiuti previsti dal bando de quo, purché si accerti il possesso dei requisiti ini previsti a previsti a previsti dal bando de quo, purché si accerti il possesso dei requisiti ini previsti a previsti a previsti dal bando de quo, purché si accerti il possesso dei requisiti ini previsti a previsti a previsti dal bando de quo, purché si accerti.

accerti il possesso dei requisiti ivi previsti, e precisamente (oltre al requisito dell'età) quelli stabiliti dall'art. 2, ed in particolare dalle lettere da "B" a "G".

In tal senso a questo Ufficio appare più prudente e più conforme alle prescrizioni del bando - fermo restando che si tratta di decisioni di esclusiva competenza di codesto Dipartimento - la possibilità di consentire al ricorrente "di insediarsi in un'azienda avente i requisiti del bando 2005...", liquidando la prima rata dell'aiuto e rinviando l'erogazione del saldo, trascorsi cinque anni, una volta accertato che siano stati rispettati gli impegni presi.

Appare infatti di più difficile attuazione l'altra ipotesi sopra prospettata (la quale consentirebbe di liquidare per intero l'aiuto spettante) e cioè che "... la ditta dimostri, pur non essendo stata ammessa al bando 2005 di essersi insediata e di avere svolto gli adempimenti previsti dal bando ...".

Quanto alla circostanza che le somme in argomento non troverebbero più copertura finanziaria nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006, sembra condivisibile l'orientamento di codesto Dipartimento, e cioè di inquadrare dette somme nella categoria dei debiti fuori bilancio, trattandosi di dare esecuzione ad una decisione definitiva adottata nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Tuttavia sul punto questo Ufficio suggerisce di valutare l'opportunità di estendere la presente consultazione al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria della Regione. Quest'ultimo ha peraltro di recente adottato la circolare 1 luglio 2016, n. 18, sulla base degli introdotti principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nella quale, tra l'altro, si



evidenzia che l'art. 73 del medesimo decreto n. 118/2011 (riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio della Regione) prevede che "Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:a) sentenze esecutive ...".

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avy Gianluigi Amico)

NWW H

L'AVVOCATO GENERALE Cons. Romeo Palma